

4. Nel terzo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto esigendo che la motivazione della decisione dovesse chiarire in che modo ciascun commento (negativo) influiva sul punteggio attribuito per ogni sotto-criterio e sotto-punto, e ha in tal modo applicato un criterio più rigoroso con riferimento all'obbligo di motivazione rispetto a quello derivante da consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia. Il Tribunale è pertanto incorso in errore di diritto laddove ha annullato la decisione controversa sulla base di una violazione dell'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale, in combinato disposto con l'articolo 296 TFUE.
5. Nel quarto motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel riconoscere il risarcimento del danno in favore della prima ricorrente di primo grado, in quanto non è stata dimostrata la sussistenza di uno dei presupposti cumulativi per l'affermazione della responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell'UE (segnatamente, l'esistenza di un comportamento illecito). In subordine, la ricorrente afferma che, quand'anche dovesse essere accolto solamente il primo motivo di impugnazione, la sentenza impugnata dovrebbe comunque essere annullata nella parte in cui impone l'obbligo di risarcire il danno, poiché, nel caso specifico, non risulta dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illecito (errore manifesto di valutazione e difetto di motivazione) e il danno prospettato. In subordine, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver riconosciuto il risarcimento del danno derivante da una perdita di opportunità, in quanto un simile presupposto per la concessione del risarcimento non può essere considerato un principio generale comune agli ordinamenti degli Stati membri, e ha in tal modo violato l'esplicita disposizione dell'articolo 340 TFUE.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 luglio 2016 —
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd**

(Causa C-393/16)

(2016/C 402/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Resistente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007⁽¹⁾ e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013⁽²⁾ debbano essere interpretati nel senso della loro applicabilità anche quando la denominazione di origine protetta sia impiegata come parte di una designazione per un prodotto alimentare non conforme alle specifiche di produzione ma cui sia aggiunto un ingrediente conforme alle specifiche medesime.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso che l'uso di una denominazione di origine protetta come parte di una designazione per un prodotto alimentare non conforme alle specifiche di produzione ma cui sia aggiunto un ingrediente conforme alle specifiche medesime, laddove la designazione del prodotto alimentare corrisponda alla prassi denominativa del pubblico di riferimento e l'ingrediente sia aggiunto in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto in questione, costituisca uno sfruttamento della notorietà della denominazione di origine.

3) Se l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso che l'uso di una denominazione di origine protetta alle condizioni descritte nella seconda questione pregiudiziale integri un'illegittima fattispecie di usurpazione, imitazione o evocazione.

- 4) Se l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 debbano essere interpretati nel senso della loro applicabilità soltanto nel caso di indicazioni false o ingannevoli atte ad indurre in errore sull'origine geografica di un prodotto.

- ⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
- ⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347, pag. 671).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 1° agosto 2016 — Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

(Causa C-425/16)

(2016/C 402/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Hansruedi Raimund

Resistente: Michaela Aigner

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un'azione per contraffazione di un marchio UE (articolo 96, lettera a), del regolamento [CE] 207/2009 ⁽¹⁾, nella versione di cui al regolamento [UE] 2015/2424 fondata sull'eccezione di deposito in malafede della domanda di marchio (articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [CE] 207/2009 nella versione di cui al regolamento [UE] 2015/2424) possa essere respinta qualora, pur avendo il resistente proposto una domanda riconvenzionale di nullità del marchio UE basata su tale eccezione (articolo 99, paragrafo 1, del regolamento [CE] 207/2009 nella versione di cui al regolamento [UE] 2015/2424), il giudice non si sia ancora pronunciato su detta domanda.
- 2) In caso di soluzione negativa: se il giudice possa respingere l'azione per contraffazione fondata sull'eccezione di deposito in malafede della domanda di marchio qualora accolga almeno contestualmente la domanda riconvenzionale di nullità, oppure se, ai fini della decisione sull'azione per contraffazione, debba in ogni caso attendere fino al passaggio in giudicato della decisione in merito alla domanda riconvenzionale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 2 agosto 2016 — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marqués

(Causa C-431/16)

(2016/C 402/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León